STATUTO

POLO TECNOLOGICO DELL'AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NAPOLI NA VIA ENRICO COCCHIA

28

Numero REA: NA - 796584 Codice fiscale: 06122071217

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Allegato "B" al n. 6313 della Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' "POLO TECNOLOGICO DELL'AMBIENTE" SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

CAPITOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

1. DENOMINAZIONE

E' costituita una società consortile per azioni denominata "POLO TECNOLOGICO DELL'AMBIENTE - Società Consortile per Azioni".

La sigla della società è "P.T.A. S.c.p.A."

2. NATURA DELLA SOCIETA'

La società ha scopo consortile e non lucrativo.

Essa verrà gestita secondo il criterio della economicità mirando al pareggio di bilancio.

Eventuali eccedenze di bilancio, al netto della riserva legale, verranno reinvestite nella attività sociale o utilizzate in conto contributi dei soci in proporzione.

3. SEDE

La sede è in Napoli. L'assemblea dei soci e l'organo amministrativo, secondo le rispettive competenze, possono istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza.

4. DURATA

La durata è stabilita sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipato scioglimento.

5. OGGETTO ED ATTIVITA' STRUMENTALI

La società ha per oggetto la promozione e la realizzazione di un complesso produttivo nel Comune di Napoli (di seguito il "Complesso Produttivo"), destinato ad accogliere imprese, ed enti pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi per l'ambiente.

Pertanto, la società opererà nella promozione, lo studio, la programmazione, la realizzazione, la costruzione, la gestione e lo sviluppo, nell'interesse dei soci, del Complesso Produttivo e di centri attrezzati, unitariamente gestiti, per l'esercizio di attività ricadenti nel settore ambientale e ad esso integrate e/o collegate e dei servizi strumentali connessi.

Per la realizzazione del Complesso produttivo la società potrà utilizzare tutte le leggi agevolative regionali, nazionali e comunitarie dirette all'ottenimento di contributi finanziari ed i relativi strumenti di attuazioneanche di programmazione negoziata.

Pertanto la società potrà:

- sottoporre il piano progettuale unitario agli enti compe-

POLO TECNOLOGICO DELL'AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE P...

Codice fiscale: 06122071217

tenti di valutazione dello strumento di finanziamento adotta-

to apportandogli, con l'accordo dei soci le eventuali modifiche ed integrazioni richieste e seguire la fase di istruttoria con l'obiettivo di giungere alla stipula dell'eventuale atto convenzionale secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente;

- rappresentare i soci dinanzi agli Enti competenti nel corso delle trattative;
- sottoscrivere l'eventuale atto convenzionale, anche in proprio, quale garante della corretta esecuzione da parte dei soci, seguire le fasi attuative ed organizzare l'attività dei soci prestando loro l'assistenza nella redazione della documentazione richiesta dagli Enti competenti;
- prestare assistenza ai soci per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste nello strumento di finanziamento adottato, nonché per l'ottenimento di altre agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali;
- assistere i soci consorziati nella elaborazione di programmi e progetti per lo sviluppo delle proprie iniziative imprenditoriali;
- procedere alla verifica di fattibilità tecnica, economica, finanziaria e ambientale dei programmi e dei progetti;

Inoltre la società potrà svolgere le seguenti ulteriori attività:

- effettuare ricerche e studi di mercato;
- organizzare, coordinare e gestire corsi di formazione professionale;
- sviluppare e realizzare progetti di ricerca tecnologica e di innovazione di processo e di prodotto, fornendo ai soci consorziati tutte le prestazioni di assistenza tecnica ed organizzativa;
- promuovere programmi congiunti con enti pubblici e privati, istituti di ricerca, università, soggetti terzi per la realizzazione di studi e/o programmi di ricerca di interesse dei consorziati.

Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, la società potrà utilizzare, come modalità operativa, il personale, le risorse umane e le strutture di ricerca dei soci. Nell'espletamento delle attività anzidette la società potrà avvalersi della collaborazione di strutture consulenziali specializzate.

Per il buon funzionamento del Complesso Produttivo e del centro o dei centri gestiti e/o realizzati dalla società e per la completa soddisfazione delle aziende ivi insediate, la società potrà svolgere le seguenti attività di servizi e d'impresa:

- favorire l'applicazione dei sistemi di controllo di qualità, di certificazione ambientale, di sicurezza sul lavoro nonché di sistemi finalizzati al risparmio energetico;

- acquisto di beni strumentali, siano essi mobili o immobili,
- ed acquisizione di tecnologie avanzate;
- organizzazione di una rete distributiva comune, acquisizione di ordinativi ed immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
- gestione, nel Complesso Produttivo e nel centro o nei centri gestiti e/o realizzati dalla società, di magazzini ed aree attrezzate, dei servizi di vigilanza, custodia, sicurezza e tutela, pulizia, manutenzione, ristorazione, agenzie di viaggio, cartolerie, servizi o attività commerciali a supporto dei soci consorziati e simili;
- promozione e sviluppo delle attività svolte nel Complesso Produttivo e nel centro o nei centri gestiti e/o realizzati dalla società attraverso, a titolo esemplificativo e non e-saustivo, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, e-spletamento di studi e ricerche di mercato, approntamento di cataloghi e predisposizione in genere di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- prestazione di assistenza e consulenza tecnica sia direttamente che indirettamente;
- creazione di marchi di qualità e la concessione in uso degli stessi;
- gestione dei centri meccanografici, elaborazione dati e contabili e di altri servizi analoghi in comune e la gestione dei servizi comuni, direttamente o indirettamente, anche con affidamento terzi o mediante acquisto di società di servizi strumentali all'attività del Complesso Produttivo e del centro o dei centri gestiti e/o realizzati dalla società;
- -assistenza ai consorziati nella soluzione dei problemi del credito e la promozione e sottoscrizione di convenzioni con istituti di credito e/o società finanziarie;
- La società nel rispetto delle Leggi bancaria ed assicurativa, di tutte le altre disciplinanti attività per il cui esercizio occorrono autorizzazioni governative ed in particolare delle Leggi nn.1966/1939 (società fiduciarie), 1/1991 (disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare), 52/1991 (disciplina della cessione dei crediti d'impresa) e D.Lgs. 385/1993 (disciplina delle attività bancaria e creditizia, finanziaria, di intermediazione finanziaria, di locazione finanziaria, ecc.), successive modifiche ed integrazioni potrà compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro:
- compiere, in genere, operazioni commerciali, industriali, finanziarie non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, ed immobili;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo garanzie

reali sui beni del consorzio, garanzie personali e polizze assicurative esclusivamente per garantire obbligazioni proprie o di società controllate dalla consortile;

- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali anche per obbligazioni di società controllate;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 C. C.;
- coordinare e sviluppare i piani di investimento dei singoli soci consorziati in modo da formare un piano progettuale globale ed unitario concordato con gli stessi, al fine di richiedere tutte le agevolazioni finanziarie e non, a carattere regionale, nazionale e comunitario.

La società potrà utilizzare, come modalità operativa, il personale, le risorse umane e le strutture di ricerca dei soci.

CAPITOLO 2 - CAPITALE

6. AMMONTARE DEL CAPITALE STATUTARIO

Il capitale è di euro 13.647.892,00

Il Capitale è rappresentato da n. 440.660 azioni ordinarie nominative prive dell'indicazione del loro valore nominale.

In considerazione dello scopo consortile della società e delle modalità organizzative del proprio funzionamento, ciascun socio dovrà essere proprietario di un numero di azioni proporzionale ai mq. di superficie del Complesso Produttivo di cui lo stesso è proprietario esclusivo, in modo da garantire un rapporto costante tra superficie di proprietà del socio e numero di azioni di cui lo stesso è titolare. La misura del rapporto metroquadro-azione viene determinato dall'organo amministrativo, con modalità tali da garantire che il numero totale delle azioni da cui è composto il capitale sociale corrisponde alla totalità della superficie del complesso produttivo in proprietà esclusiva.

Al fine di pervenire alla realizzazione del Complesso Produttivo in oggetto ciascun socio dovrà sottoscrivere preliminarmente un atto convenzionale tra il socio medesimo e la società ove sarà disciplinato l'intervento finanziario necessario.

Ciascun socio non può possedere una porzione del capitale sociale superiore al 20% dello stesso.

I soci possono deliberare la creazione di un capitale di scopo e/o di patrimoni destinati per affari specifici, che potranno essere riservati a tutti i soci, o a parte di essi o a terzi.

I soci hanno il diritto di sottoscrivere le azioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, tale diritto deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento di capitale a cura del notaio rogante, salvo che

la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le azioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle azioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale (che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 6), a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

I soci possono decidere (a maggioranza assoluta del capitale sociale) che la sottoscrizione delle azioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale, che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 7; in tal caso non spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso in deroga all'art. 2437 del codice civile.

CAPITOLO 3 - SOCI

7. REQUISITI DEI SOCI

Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 6, le azioni possono appartenere solo a imprese ed Enti che congiuntamente:

- a) operino nel settore ambientale, e ad esso integrati e /o collegati e dei servizi strumentali e connessi;
- b) si siano impegnati ad acquistare superfici immobiliari del Complesso Produttivo, con la precisazione che la partecipazione sociale deve essere proporzionale all'entità delle superfici immobiliari che il socio si è impegnato ad acquistare secondo i parametri stabiliti nel precedente articolo;
- c) documentino attraverso la esibizione di un certificato antimafia e del casellario giudiziario attestante l'inesistenza di precedenti penali e di misure di prevenzione che siano indici di attività e/o di comportamenti socialmente pericolosi in riferimento alla trasparenza ed alla sicurezza interna ed esterna del Complesso Produttivo e del centro o dei centri gestiti e/o realizzati dalla società; qualora i soci siano società, detti requisiti devono essere documentati: dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società.

I requisiti di cui alla precedente lettera a) e b) non sono necessari soltanto ed esclusivamente per i soci che hanno costituito la società nonché, nell'ipotesi in cui si rendesse acquirente e/o sottoscrittrice di azioni, per Bagnolifutura S.p.A., attuale proprietaria del terreno su cui sarà realizzato il Complesso Produttivo.

8. AMMISSIONE DEI SOCI

Il richiedente deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 7 ed inoltre deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili e di accettarle senza riserve o condizioni. La richiesta è soggetta al gradimento di cui al successivo art.9.

9. GRADIMENTO

Il trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni e/o la costituzione di diritti reali e/o personali di godimento e/o di garanzia sulla stessa sono sottoposti al gradimento preventivo dell'organo amministrativo, da esprimersi entro un mese dalla richiesta e da motivarsi in riferimento al possesso dei requisiti indicati nel presente statuto e previo parere del Comitato dei Garanti.

E' fatto comunque obbligo al socio che intende alienare ad estranei tutta o parte delle azioni di rendere noti all'avente causa i limiti e vincoli di cui al presente statuto ed eventuali disposizioni attuative emanate dall'organo amministrativo, con obbligo per l'avente causa di accettarli e rispettarli a sua volta.

Qualora risultino modificati la compagine sociale e/o gli organi gestori delle società consorziate, occorrerà nuovo gradimento dell'organo amministrativo della società consortile. A tal fine il socio ha l'obbligo di comunicazione preventiva di ogni variazione nell'organo amministrativo e/o nella compagine sociale e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla variazione. Laddove non intervenga tale nuovo gradimento la società consorziata dovrà alienare la propria partecipazione entro sei mesi, durante i quali sono sterilizzati i diritti amministrativi, e si procederà in maniera congiunta con riferimento sia alle azioni che agli immobili alla procedura di cui all'articolo 11.

Il gradimento per l'ammissione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione che decide a maggioranza in merito dopo aver riscontrato la sussistenza dei requisiti essenziali del richiedente.

10. OBBLIGHI DEI SOCI

I soci in relazione alla realizzazione del progetto industriale ed alla eventuale attivazione dello strumento di con-

trattazione programmata devono:

- trasmettere alla società consortile, nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione i propri piani di investimento aventi le caratteristiche idonee per essere ricompresi nel piano progettuale unitario di cui all'art. 5.
- Accettare le modifiche e gli adattamenti ai propri piani d'investimento iniziali suggeriti dalla società consortile per finalità di coordinamento e/o per aderire alle esigenze manifestate dagli organi amministrativi competenti per l'istruttoria in vista della stipulazione con gli Enti competenti dell'eventuale atto convenzionale di attuazione dello strumento di programmazione negoziata.
- Adempiere a tutti gli impegni previsti dallo strumento di programmazione negoziata e tenere costantemente aggiornata la società consortile circa l'avanzamento dei lavori di propria competenza, attuandone le direttive finalizzate al coordinamento con le attività degli altri soci.
- Trasmettere alla società consortile tutti i dati e la documentazione, da questa richiesti, comprovante il permanere, in capo al socio, dei requisiti di cui al precedente art. 7
- Uniformarsi alle eventuali ed ulteriori indicazioni e prescrizioni del Consiglio di Amministrazione in relazione alla preparazione della documentazione necessaria per la predisposizione della domanda di accesso agli strumenti di programmazione negoziata ivi compreso il conferimento dell'incarico da parte di ciascun socio consorziato alla struttura consulenziale di assistenza tecnica prescelta dal Consiglio di Amministrazione;
- uniformarsi alle eventuali ed ulteriori indicazioni e prescrizioni del Consiglio di Amministrazione in relazione alla esecuzione ed attuazione degli strumenti agevolativi attivati. In caso di inadempimento di uno degli obblighi su citati, il Consiglio di Amministrazione potrà escludere il consorziato inadempiente dalla partecipazione allo strumento di contrattazione programmata, con delibera motivata da comunicarsi al consorziato inadempiente.

Ciascun consorziato deve poi:

- Mantenere la titolarità congiunta delle azioni e delle superfici immobiliari del Complesso Produttivo acquisite;
- Versare i contributi consortili nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione così come previsto dall'art. 38 del presente statuto;
- Uniformarsi alle direttive ed alle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei consorziati;

11. ESCLUSIONE DEI SOCI

Il socio può essere escluso dalla società, al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- 1) la dichiarazione di interdizione o inabilitazione;
- 2) il fallimento del socio;
- 3) la violazione di quanto previsto dal precedente articolo

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo della società. L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso ed ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.

Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all' art. 2437 per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell' art. 2437bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

Persa dunque la qualifica di socio, condizione essenziale per l'acquisto e la proprietà di immobili nel Complesso Produttivo e nel centro o nei centri gestiti e/o realizzati dalla società, il socio escluso dovrà, entro il termine massimo di 180 giorni procedere alla vendita di detti immobili di sua proprietà ad altro socio, o a soggetto che abbia i requisiti per diventare socio e sia sottoposto al gradimento dell'organo amministrativo. Decorso inutilmente tale termine, dovrà essere attivata la clausola arbitrale al fine di procedere alla vendita in danno.

12. DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci.

13. ALIENAZIONE DELLE AZIONI

Le azioni, o parti di esse, possono essere trasferite - esclusivamente ed unitamente alle relative superfici immobiliari del Complesso Produttivo nel rispetto delle previsioni
degli artt. 6 e 10 dello statuto - solo ad altre imprese o
enti che abbiano i requisiti di cui all'art.7. Il trasferimento è subordinato al preventivo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire il rispetto
degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'eventuale
atto convenzionale dell'attuazione dello strumento di negoziazione programmata di cui all'oggetto sociale. Il socio cedente dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione il nominativo dell'acquirente con la documentazione di supporto
attestante i requisiti di ammissibilità richiesti all'art. 7
del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione nei
successivi 60 (sessanta) giorni salvo impedimenti, dovrà de-

liberare il proprio gradimento o meno e comunicarlo nei suc-

cessivi 30 (trenta) giornial socio cedente.

L'eventuale irreperibilità del socio cedente a detto domicilio comporterà il solo obbligo di affissione delle comunicazioni stesse presso la sede della società per almeno dieci giorni dalla restituzione della comunicazione non recapitata. Le azioni non potranno essere date in garanzia e/o usufrutto senza il preventivo consenso scritto del Consiglio di Amministrazione.

La cessione dei diritti di opzione in caso di aumento di capitale sociale, anche in occasione di fusione, sarà assoggettata alla medesima disciplina sopra descritta in materia di trasferimento di azioni.

14. RECESSO DEL SOCIO

La dichiarazione di recesso da parte del singolo socio, nei casi e nei termini previsti dalla legge, deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione con raccomandata e produce effetti a partire dall'esercizio in cui tale diritto di recesso risulti definitivamente accertato. Il mancato invio della documentazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta comporta la rinuncia al recesso.

Il socio recedente è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi che la qualità di socio ha comportato durante la sua appartenenza alla società, fatte salve le agevolazioni finanziarie spettanti in base allo strumento di programmazione negoziata.

Qualora il recesso del socio comporti un pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel piano progettuale oggetto della contrattazione programmata ed in particolare:

- agli obiettivi occupazionali;
- agli obiettivi scientifici e tecnologici;
- agli obiettivi gestionali ed organizzativi;

la società consorziata dovrà darne immediata comunicazione alle Amministrazioni Pubbliche competenti e dovrà provvedere al recesso entro sei mesi dalla comunicazione.

15. CONSEGUENZE DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il recesso e l'esclusione di un socio determinano l'obbligo di liquidare la partecipazione del socio cessato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, secondo il procedimento previsto dagli articoli 2437 bis e seguenti del codice civile nella loro attuale formulazione.

Persa la qualifica di socio, condizione essenziale per l'acquisto e la proprietà di immobili nel Complesso Produttivo e nel centro o nei centri gestiti e/o realizzati dalla società, il socio receduto dovrà, entro il termine massimo di 180 giorni procedere alla vendita di detti immobili di sua pro-

prietà ad altro socio, o a soggetto che abbia i requisiti per diventare socio e sia sottoposto al gradimento dell'organo amministrativo. Decorso inutilmente tale termine, dovrà essere attivata la clausola arbitrale al fine di procedere alla vendita in danno.

CAPITOLO 4 - ASSEMBLEE

16. LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile.

L'assemblea è convocata negli altri casi e per gli altri oggetti previsti dalla legge, e ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

17. MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci tale che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) purchè vi sia prova dell'avvenuto invio nei suddetti termini.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (o eventualmente iluoghi video-collegati, ove è possibile partecipare all'assemblea a norma del successivo art. 11), del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare sia per la prima che per la seconda convocazione.

Sono valide le assemblee totalitarie, ai sensi di legge.

18. INTERVENTO

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta, purché non sia in mora nel versamento dei decimi dovuti e dei contributi previsti dall'art. 38.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati

in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adequatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendo si ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

19. DELEGHE

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c..

Le società possono intervenire in assemblea a mezzo del legale rappresentante o di persona designata con delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.

20. PRESIDENZA

La presidenza dell'assemblea compete al presidente del consiglio di amministrazione, e in caso di sua assenza o impedimento, all'amministratore delegato, se nominato, all'amministratore più anziano di età, al solo amministratore presente. Se nessuno dei suddetti può o vuole accettare l'incarico, il presidente è designato dagli intervenuti a maggioranza del capitale.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

21. VERBALI

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati

Il verbale è redatto dal Notaio nei casi di legge e quando il presidente lo ritiene opportuno.

22. MAGGIORANZE

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

Essa delibera a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

Essa delibera a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima ed in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

23. SISTEMI DI VOTAZIONE

Le delibere sono prese per alzata di mano, oppure se la maggioranza lo richiede, per appello nominale.

La nomina delle cariche sociali deve avvenire secondo liste predisposte secondo apposito regolamento elettorale proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea; per acclamazione se nessun socio si oppone.

24. ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Assemblea ordinaria:

- a) approva il regolamento interno, il programma di attività ed il preventivo economico-finanziario predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) approva la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta

dalla società consortile ed il bilancio di fine esercizio:

- c) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 25;
- d) nomina i componenti del Collegio dei Sindaci, nei limiti di cui all'articolo 33;
- e) determina l'ammontare dei contributi annuali in denaro o in servizi e

competenze, da porre a carico dei consorziati;

- f) delibera sull'esclusione dei soci;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di statuto sono

riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal

Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 del cod. civ..

CAPITOLO 5 - AMMINISTRAZIONE

25. SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

26. REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

- I componenti dell'organo amministrativo, possono essere anche non soci, e:
- a) non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio;
- b) sono rieleggibili;
- c)possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 C.C.

27.NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il funzionamento del consiglio di amministrazione è così regolato:
- A) Presidenza
- Il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.
- B) Riunioni
- Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Italia) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.
- La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione, e nei casi di urgenza, deve essere fatta con telegramma, telex o fax, almeno due giorni prima dell'adunanza.
- Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, effettivi e/o supplenti, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in sua assenza o impedimento, dal consigliere designato dal consiglio stesso. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche congli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discus-

sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno.

C) Deliberazioni.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza degli intervenuti, in caso di parità prevale il diritto di chi presiede.

- D) Verbalizzazione
- Le delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera E), devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.
- E) Delega di poteri
- Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega:
- a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri;
- ad uno o più amministratori delegati.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di presidente e di amministratore delegato sono cumulabili e, fatta salva diversa deliberazione del C.d.A., il Presidente del C.d.A. è anche l'Amministratore Delegato della società, munito di tutti i poteri previsti dal successivo art. 28.

28. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo spettano:

- i poteri per l'amministrazione (ordinaria e straordinaria) e per la gestione (aziendale e patrimoniale) della società, con facoltà di compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assembles:
- i poteri per l'organizzazione della società, con facoltà di istituire e regolare i vari uffici (compresi i direttori generali, tecnici ed amministrativi), determinandone funzioni, poteri e compensi, ed altresì organi consultivi, in particolare il Comitato dei Garanti della Consortile.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro:

- a) predispone il regolamento interno, il programma di attività ed il preventivo economico-finanziario, per l'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- b) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- c) propone all'assemblea l'esclusione dei soci nei casi previsti dall'art.11;
- d) propone all'Assemblea ordinaria l'ammontare dei contributi annuali in denaro o in servizi e

competenze, da porre a carico dei consorziati;

d) delibera l'istituzione del Comitato Tecnico Scientifico, nominandone componenti ed approvandone il regolamento inter- no di funzionamento;

Sono attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c., l'istituzione o la soppressione di unità locali, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società. Si applica, in ogni caso, l'art. 2436 c.c.

29. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza della società compete, in via generale e senza limitazioni, al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società compete inoltre:

- agli amministratori delegati, nei limiti della delega;
- ai direttori generali e agli altri uffici della società che hanno rilevanza esterna, nei limiti dei poteri conferiti dal consiglio di amministrazione; ai procuratori speciali, che possono essere nominati per singoli atti o categorie di atti, da tutti i soggetti indicati nel presente articolo, ciascuno nell'ambito dei propri poteri.

30. COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica. Si applica altresì l'articolo 2389 del codice civile.

31. AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA'

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Si applica altresì l'art.2393 bis del Codice Civile.

CAPITOLO 6 - CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

33. COLLEGIO SINDACALE

Qualora ricorrano le condizioni di legge o lo deliberi l'assemblea la società sarà controllata da un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge, che può avere anche funzioni di controllo contabile.

CAPITOLO 7 - BILANCIO, AVANZI E CONTRIBUTI ANNUALI

36. ESERCIZIO SOCIALE.

POLO TECNOLOGICO DELL'AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE P...

Codice fiscale: 06122071217

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

37. BILANCI.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, In conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e propone all'assemblea la destinazione del risultato che la stessa potrà utilizzare in conformità alla natura e allo scopo sociale.

38. CONTRIBUTI ANNUALI.

Oltre alla quota di capitale sociale come sopra determinata i soci, saranno tenuti al pagamento di contributi annuali a copertura delle spese di gestione nei limiti dell'ultimo bilancio approvato: è facoltà dell'organo amministrativo richiedere pagamenti in acconto durante l'anno solare.

Inoltre i soci saranno tenuti al pagamento di eventuali specifici servizi loro forniti.

39. FINANZIAMENTO DEI SOCI

I finanziamenti concessi dai soci alla società si considerano effettuati a titolo gratuito in deroga alla presunzione di cui agli art. 1282 e 1815 del C.C.

A fini fiscali (artt. 81 e 46 del DPR 917/1986) la gratuità dei finanziamenti dovrà specificamente risultare dalla causale della relativa voce del bilancio allegato alle dichiarazioni dei redditi della società.

A norma dell'art. Il D.Legisl. 385/93 e della Deliberazione CICR 3/3/94 la società può effettuare raccolta di risparmio tra i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

CAPITOLO 8 - DISPOSIZIONI GENERALI

40. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

41. RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

Firmato: Paolo Minucci Bencivenga - notaio Benedetto Giusti (sigillo)

POLO TECNOLOGICO DELL'AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE P... Codice fiscale: 06122071217

La presente copia su supporto informatico e' conforme al suo originale da me rogato e firmato a norma di legge ai sensi dell'art. 20 co. 3 del DPR 445/2000. Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. Si rilascia per il competente registro Imprese.